Conto corrente con la Posta — Anno 86° — Numero 125

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

ROMA - Giovedì, 18 ottobre 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

	In Italia	All'Estero
Abb. annuo	L. 600	L. 1.200
» semestrale	» 350	» 700
» trimestrale	» 200	» 400
Un fascicolo	» 8	» 20

ALLA PARTE SECONDA

	In Italia	All'Estero
Abb. annuo	L. 400	L. 800
» semestrale	» 200	» 500
» trimestrale	» 120	» 300
Un fascicolo	» 8	» 20

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia: Abb. annuo . . . . . L. 400 — ; » semestrale . . . » 200 — ; Un fascicolo - Prezzi vari

All'Estero: Abb. annuo . . . . . L. 800 — ; » semestrale . . . » 500 — ; Un fascicolo - Il doppio del prezzo di vendita per l'Italia.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); Ministero della Guerra, Via Firenze, 37; e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 125 DEL 18 OTTOBRE 1945:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 25: **Istituto Mobiliare Italiano:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 29-30 agosto 1945 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso.

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 2 agosto 1945, n. 634.

Composizione della Commissione superiore di avanzamento per gli ufficiali della Regia aeronautica durante il periodo di guerra.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 101 delle norme approvate con R. decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, quale fu sostituito dall'art. 27 della legge 13 agosto 1940, n. 1185;

Visto il R. decreto-legge 17 febbraio 1944, n. 73;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

In via transitoria, la Commissione superiore di avanzamento di cui all'art. 59 del R. decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, e successive modificazioni, è composta di cinque ufficiali generali designati di volta in volta, all'atto della convocazione, dal Ministro per l'aeronautica.

La presidenza della Commissione è assunta dall'ufficiale generale più elevato in grado e, a parità di grado, dal più anziano.

Qualora il giudizio verta su ufficiali dei corpi del Genio aeronautico, di Commissariato aeronautico e Sanitario aeronautico, il presidente ha facoltà di fare intervenire in seno alla Commissione, senza diritto di voto, qualunque superiore appartenente allo stesso Corpo del giudicando.

Le deliberazioni della Commissione sono prese a maggioranza ed in caso di parità prevale il voto del presidente. Le deliberazioni stesse sono valide anche in caso di astensione o di incompatibilità di uno dei membri.

E' data facoltà al presidente di fare intervenire in seno alla Commissione, senza diritto di voto, qualunque superiore dell'ufficiale da esaminare per chiarire fatti e circostanze riguardanti l'ufficiale stesso.

Il Ministro per l'aeronautica può far parte, con voto deliberativo, della Commissione superiore di avanzamento e, in tal caso, ne assume la presidenza.

Quando il Ministro fa parte della predetta Commissione superiore, non può avvalersi della facoltà di cui al 2° comma dell'art. 69 della legge 28 gennaio 1935, n. 314.

L'efficacia del presente decreto è limitata al 31 dicembre 1946.

Il R. decreto-legge 17 febbraio 1944, n. 73, è abrogato.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 2 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — CEVOLOTTO — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 126. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1945, n. 635.

Sospensione dell'art. 4 del R. decreto-legge 21 luglio 1938, n. 1609, concernente la disciplina dell'industria della panificazione.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 21 luglio 1938, n. 1609;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto coi Ministri per l'interno, per le finanze, per l'agricoltura e foreste e per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' sospesa l'applicazione dell'art. 4 del R. decreto-legge 21 luglio 1938, n. 1609, che stabilisce l'attrezzatura tecnica dei panifici che debbono essere impiantati nei comuni con popolazione superiore ai 5000 abitanti.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana il presente decreto entrerà in vigore dalla data di tale restituzione o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — GRONCHI — SCOCCIMARRO — GULLO — TOGLIATTI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 128. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1945, n. 636.

Aggiornamento dell'art. 27 del testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa col Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'art. 27 del testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 14 marzo 1938, n. 596, quale risulta modificato dall'art. 1 della legge 6 febbraio 1941, n. 149, e dall'art. 7 della legge 24 marzo 1942, n. 360, è sostituito dal seguente:

« La nomina ad ufficiale di complemento nell'Arma dei carabinieri Reali può essere conferita ai sottufficiali dell'Arma congedati che abbiano cessato di appartenere all'Accademia militare di fanteria e cavalleria dopo il secondo anno, purchè siano risultati idonei agli esami delle materie militari.

La nomina ad ufficiale di complemento dei carabinieri Reali può essere conseguita, a domanda degli interessati, senza obbligo di sostenere speciali esami di cultura e di idoneità e sempre quando gli aspiranti siano dichiarati idonei secondo le norme stabilite dal regolamento:

a) dai vice-brigadieri dei carabinieri Reali congedati provvisti di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche, che abbiano prestato almeno un anno di servizio con tale grado;

b) dai marescialli e dai brigadieri dei carabinieri Reali congedati che siano provvisti di diploma di maturità classica o scientifica o di altro titolo di studio equipollente, qualunque sia il periodo di servizio da sottufficiale prestato nell'Arma;

c) dai marescialli e dai brigadieri dei carabinieri Reali congedati, che abbiano conseguita l'ammissione al liceo classico o scientifico, o all'istituto tecnico superiore, o posseggano altro titolo di studio equipollente, ovvero titoli corrispondenti dell'antico ordinamento scolastico, purchè contino sei anni di servizio da sottufficiale nell'Arma;

d) dai marescialli maggiori dei carabinieri Reali all'atto della loro cessazione dal servizio, purchè abbiano acquistato in via normale il diritto al collocamento a riposo per aver compiuto il periodo minimo di servizio all'uopo prescritto.

La cessazione dal servizio per collocamento a riposo dei marescialli maggiori dei carabinieri Reali di cui alla precedente lettera *d*), ai fini della nomina a sottotenente di complemento, può, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, essere disposta, anche in tempo di guerra, in deroga all'art. 15 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70.

I marescialli maggiori di cui alle precedenti lettere *b*), *c*) e *d*), non prestano servizio di prima nomina e per essi il limite massimo di età per conseguire la nomina anzidetta è portato a cinquantacinque anni ».

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dall'11 giugno 1940.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — JACINI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 129. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 settembre 1945, n. 637.

Disposizioni per favorire l'attività costruttiva dell'I.N.C.I.S., degli Istituti per le case popolari e dell'Ente edilizio di Reggio Calabria.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il testo unico delle disposizioni per il ricovero dei rimasti senza tetto in seguito ad eventi bellici, approvato con decreto legislativo Luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire due miliardi per l'esecuzione di lavori di riparazione e di ricostruzione di fabbricati di proprietà dell'Istituto nazionale case impiegati dello Stato e degli Istituti autonomi delle case popolari danneggiati o distrutti da eventi bellici, nonchè per l'esecuzione di lavori di completamento di fabbricati degli Enti medesimi, la cui costruzione sia rimasta sospesa in dipendenza della guerra.

Art. 2.

I lavori di cui al precedente articolo potranno essere eseguiti a cura del Ministero dei lavori pubblici su domanda degli Enti interessati.
I contratti di appalto in corso per tali lavori saranno risoluti, applicandosi le disposizioni dell'art. 2 della legge 28 novembre 1940, n. 1772.
E' in facoltà dello stesso Ministero di affidare l'esecuzione dei lavori agli Enti richiedenti qualora riconosca che essi possiedano adeguata attrezzatura tecnico-amministrativa. In tal caso i fondi saranno somministrati agli Enti costruttori in base a stato di avanzamento dei lavori, vistati dagli uffici del Genio civile, e per la rata di saldo in base al collaudo.

Art. 3.

La spesa effettiva sostenuta dallo Stato per l'esecuzione dei lavori di cui ai precedenti articoli, è posta per la metà a carico degli Enti proprietari dei fabbricati, ed essi sono tenuti a rimborsarla allo Stato in trenta rate annuali eguali senza interessi, a decorrere dal secondo anno successivo alla data del verbale di ultimazione dei lavori.

Art. 4.

Le spese di manutenzione degli alloggi sono a carico degli Enti interessati a decorrere dalla data di consegna delle opere. Tale consegna sarà effettuata all'atto della visita di collaudo, alla quale interverrà un rappresentante dell'Ente.

Art. 5.

La spesa occorrente per il completamento dei fabbricati, la costruzione dei quali è rimasta interrotta a causa degli eventi bellici, e ai quali deve provvedere l'Ente edilizio di Reggio Calabria, a norma degli articoli 17, 395 e 396 del testo unico delle leggi emanate per il terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, sarà imputata, entro la concorrenza di lire cento milioni, al fondo di lire due miliardi autorizzato col precedente articolo primo.

Art. 6.

Con decreti del Ministro per il tesoro, sarà provveduto allo stanziamento delle somme autorizzate col presente decreto nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 settembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — ROMITA — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 127. — FRASCÀ

DECRETO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1945.

Iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 147, riguardante l'organizzazione della Marina mercantile in tempo di guerra;
Vista la legge 13 luglio 1939, n. 1154, relativa alle norme sulla requisizione del naviglio mercantile e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 5 settembre 1938, n. 1483, riguardante classificazione del Regio naviglio;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il seguente naviglio mercantile, requisito per le esigenze delle Forze armate, è temporaneamente iscritto nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, a decorrere dall'ora e dalla data a fianco di ognuno indicata:

Motopeschereccio « Eolo », di stazza lorda tonnellate 31,32, inscritto al n. 63 del registro galleggianti della Delegazione marittima di Termoli: dalle ore 10 del 30 maggio 1945;

Motopeschereccio « Aragosta », di stazza lorda tonn. 31, inscritto al n. 846 delle matricole del Com-

partimento marittimo di Bari: dalle ore 12 del 5 maggio 1945;

Motopeschereccio « Premuda », di stazza lorda tonn. 42,93, inscritto al n. 63 del registro galleggianti della Delegazione marittima di Giulianova: dalle ore 17 del 16 maggio 1945;

Motopeschereccio « Antonio Padre », di stazza lorda tonn. 14,21, inscritto al Compartimento marittimo di Torre del Greco: dalle ore 8 del 3 giugno 1944;

Rimorchiatore « Roma », di stazza lorda tonnellate 76,07, inscritto al n. 93 delle matricole del Compartimento marittimo di Genova: dalle ore zero del 26 maggio 1944;

Motopeschereccio « Maria Concetta », di stazza lorda tonn. 27,12, inscritto al n. 781 delle matricole del Compartimento marittimo di Ancona: dalle ore 17 del 16 maggio 1945;

Motopeschereccio « Vittoria », di stazza lorda tonnellate 43, inscritto al n. 1040 delle matricole del Compartimento marittimo di Bari: dalle ore 10 del 6 febbraio 1945;

Motopeschereccio « Tranquillo », di stazza lorda tonn. 24,89, inscritto al n. 1276 del registro galleggianti della Delegazione marittima di Torretta del Compartimento di Ancona: dalle ore 12 del 10 giugno 1945;

Motopeschereccio « Maria Maggiore di Siponto », di stazza lorda tonn. 26,57, inscritto al n. 630 delle matricole del Compartimento marittimo di Trapani: dalle ore 10 del 17 aprile 1945.

Il Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 24 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

De Courten

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 ottobre 1945
Registro Marina n. 7, foglio n. 355.

(1726)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1945.

Stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1945-46.

IL MINISTRO PER LA MARINA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 10 del R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277, convertito con modificazione, nella legge 3 marzo 1932, n. 269, e successivamente modificato con legge 25 maggio 1939, n. 880;

Decreta:

E' approvato l'annesso stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1945-46.

Roma, addì 30 giugno 1945

Il Ministro per il tesoro
Ricci

Il Ministro per la marina
De Courten

Stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946.

DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1945-46
ENTRATA	
1. Proventi della contribuzione di cui all'art. 5 del R. decreto-legge 1° febbraio 1925, n. 232	50.000
2. Canoni delle imprese portuali	2.000
3. Proventi delle contribuzioni di cui all'art. 4 del R. decreto-legge 1° febbraio 1925, n. 232, per la parte da destinare a provvedimenti atti a promuovere l'elevazione fisica e morale delle maestranze portuali	13.000
4. Proventi eventuali diversi	500
	65.000
SPESA	
1. Retribuzione ed assegni al personale straordinario assunto per il funzionamento degli Uffici del lavoro portuale	*per memoria*
2. Indennità di trasferta e di missione . . .	*per memoria*
3. Spese per provvedimenti atti a promuovere le elevazioni fisiche e morali delle maestranze portuali o intese a tutelare gli operai sul lavoro e ad accrescerne il rendimento	13.000
4. Costruzione, manutenzione e miglioramento di fabbricati - Fitto di locali	*per memoria*
5. Attrezzi, arredi, mobili, illuminazione, riscaldamento, consumo di acqua; spese postali, telegrafiche e telefoniche, stampati, pubblicazioni e spese varie d'ufficio . .	30.000
6. Premi di operosità e di rendimento (art. 63 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, e R. decreto 17 febbraio 1924, n. 182) . . .	*per memoria*
7. Medaglie di presenza ai membri del Comitato amministrativo e compenso al segretario del Comitato stesso (art. 6 del R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277, convertito nella legge 3 marzo 1932, n. 269) .	*per memoria*
8. Sussidio al personale e rispettive famiglie	*per memoria*
9. Spese casuali	*per memoria*
10. Premi di nuzialità e di natalità al personale straordinario	*per memoria*
11. Devoluzione al fondo di riserva, dell'avanzo di gestione dell'esercizio	22.000
	65.000

(1769)

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1945.

Determinazione ed erogazione dei reintegri previsti dall'art. 5 del R. decreto-legge 13 giugno 1942, n. 1063, concernente lo sgravio dei contributi unificati in agricoltura per le zone montane a scarso reddito.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E CON QUELLO PER LE FINANZE

Visto il decreto legislativo 28 novembre 1938, n. 2138;
Visto il R. decreto-legge 24 settembre 1940, n. 1949;
Visto il R. decreto-legge 13 giugno 1942, n. 1063;
Ritenuta la necessità di determinare, a norma dell'art. 5 del R. decreto-legge 13 giugno 1942, n. 1063, le

modalità per il reintegro delle somme riscosse in meno in conseguenza dell'esonero e della riduzione dei contributi agricoli unificati a favore dei datori di lavoro e dei lavoratori per i terreni che si trovano in montagna o in altre zone elevate a scarso reddito;

Decreta:

Art. 1.

Le minori entrate derivanti agli enti interessati dalla applicazione del R. decreto-legge 13 giugno 1942, numero 1063, vengono reintegrate dallo Stato e sono determinate sulla base dei riepiloghi provinciali delle somme non iscritte nei ruoli dei contributi agricoli unificati e delle quali fu concesso lo sgravio.

Art. 2.

I riepiloghi di cui al precedente art. 1 sono predisposti dagli uffici provinciali del Servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura e devono indicare l'importo delle somme non iscritte nei ruoli e delle quali fu accordato lo sgravio, distintamente per i singoli comuni della provincia e per ciascuna delle voci di contribuzione.

I riepiloghi di cui al precedente comma devono essere compilati separatamente per ciascuno degli anni 1941, 1942, 1943, 1944 e 1945.

Art. 3.

I riepiloghi di cui al precedente art. 2 sono inoltrati, in duplice copia, dagli uffici provinciali del Servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura all'Intendente di finanza.

Art. 4.

I riepiloghi approvati e firmati dall'Intendente di finanza saranno dallo stesso inviati rispettivamente al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e al Ministero del tesoro.

Il Ministro Segretario di Stato per il tesoro, provvederà con propri decreti alla iscrizione nel bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale delle somme occorrenti per il reintegro per ciascun servizio di cui all'ultimo comma del precedente art. 2.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 agosto 1945

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BARBARESCHI

Il Ministro per il tesoro
RICCI

Il Ministro per le finanze
SCOCCIMARRO

(1728)

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1945.

Sottoposizione a sequestro della « Egestorff & Banz », società in nome collettivo con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto 10 luglio 1945, n. 638/31, emanato in via d'urgenza dal Prefetto di Milano nei confronti della Società « Egestorff & Banz »;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la « Egestorff & Banz » società in nome collettivo (lavorazione e commercio di vetri soffiati per usi scientifici e industriali), con sede in Milano, via P. Giovio, 16, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La « Egestorff & Banz » società in nome collettivo, con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario l'ing. Clemente Gay.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 settembre 1945

Il Ministro: RICCI

(1630)

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1945.

Sottoposizione a sequestro della ditta « Ing. Alfred Billet di Giovanni Raab », con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto 13 luglio 1945, n. 776/45, emanato in via di urgenza dal Prefetto di Milano nei confronti della ditta « Ing. Alfred Billet di Giovanni Raab »;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la ditta « Ing. Alfred Billet di Giovanni Raab » (rappresentanza di utensileria ed articoli affini), con sede in Milano, via Pecchio n. 12, e piazza Diaz n. 1, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La ditta « Ing. Alfred Billet di Giovanni Raab », con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Alfonso Rizza.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 settembre 1945

Il Ministro: RICCI

(1632)

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1945.

Sottoposizione a sequestro della « Carbocoke », società anonima italiana importazione combustibili, con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto 13 luglio 1945, n. 771/40, emanato in via di urgenza dal Prefetto di Milano nei confronti della Società anonima italiana « Carbocoke »;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la « Carbocoke » società anonima italiana importazione combustibili, con sede in Milano, via Fratelli Gabba, 9, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La « Carbocoke » società anonima italiana importazione combustibili, con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il dott. Franco Zancopè.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 settembre 1945

Il Ministro: Ricci

(1634)

DECRETO MINISTERIALE 17 settembre 1945.

Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Calabria in Cosenza ad aprire un proprio recapito in Praia a Mare.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dello Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Cassa di risparmio di Calabria con sede in Cosenza;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Calabria, con sede in Cosenza, è autorizzata ad aprire un proprio recapito in Praia a Mare (Cosenza).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 settembre 1945

Il Ministro: Ricci

(1638)

DECRETO MINISTERIALE 23 settembre 1945.

Nomina del commissario liquidatore della disciolta Federazione nazionale servizi tributari, già aderente alla soppressa Confederazione delle aziende del credito e dell'assicurazione.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, relativo alla soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste ed alla liquidazione dei rispettivi patrimoni;

Visto il decreto Luogotenenziale 21 giugno 1945, n. 377, con il quale viene istituito il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Ritenuta l'urgente necessità di provvedere alla nomina del commissario liquidatore della disciolta Federazione nazionale servizi tributari, già aderente alla soppressa Confederazione delle aziende del credito e dell'assicurazione;

Decreta:

Il rag. Francesco Guzzardi è nominato commissario liquidatore della disciolta Federazione nazionale servizi tributari, già aderente alla soppressa Confederazione delle aziende del credito e dell'assicurazione.

Roma, addì 23 settembre 1945

Il Ministro: Barbareschi

(1743)

DECRETO MINISTERIALE 24 settembre 1945.

Revoca dei provvedimenti di sequestro e di messa in liquidazione nei confronti della ditta Davidson Rhode e Smith, con sede in Genova.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 16 agosto 1940, con il quale la ditta Davidson Rhode e Smith, con sede in Genova, è stata sottoposta a sequestro in applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 28 giugno 1940, n. 756;

Visto il successivo decreto interministeriale 22 ottobre 1941, emesso in base all'art. 8 del citato Regio decreto-legge, con il quale la predetta ditta è stata messa in liquidazione;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che sono cessate le ragioni dei provvedimenti suindicati e che, nell'attuale situazione, si ravvisa l'opportunità che l'indicata azienda possa riprendere la sua libertà d'azione;

Decreta:

Sono revocati i decreti interministeriali 16 agosto 1940 e 22 ottobre 1941, con cui la ditta Davidson Rhode e Smith, con sede in Genova, è stata sottoposta prima a sequestro e poi messa in liquidazione.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della presa di possesso dell'azienda da parte dei suoi normali organi amministrativi, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 settembre 1945

Il Ministro: Ricci

(1677)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' PUBBLICA

Bollettino bimensile del bestiame n. 12 dal 16 al 30 giugno 1945

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Carbonchio ematico			
Agrigento	Agrigento	B	1	1
Cagliari	Santadi	O	—	2
Id.	Id.	E	—	1
Catanzaro	Curinga	O Cap	—	1
Cuneo	Marene	E	—	1
Foggia	Motta Montecorvino	Cap	1	—
Id.	Pietramontecorvino	O	1	—
Id.	San Giovanni Rotondo	O	—	1
Id.	San Severo	O	—	1
Id.	Ascoli Satriano	E	—	1
Frosinone	Trivigliano	O	—	30
Lecce	Salve	BO	—	2
Matera	Matera	B	—	2
Nuoro	Jerzu	C	—	1
Id.	Villagrande Strisaili	E	—	1
Id.	Id.	C	—	1
Perugia	Spoleto	B	—	1
Reggio Calabria	Reggio Calabria	B	—	3
Id.	Taurianova	B	—	1
Salerno	Battipaglia	B	1	—
Id.	Laviano	B	1	—
Id.	Postiglione	B	1	—
Id.	Tramonti	B	—	1
Id.	Eboli	B	—	1
Sassari	Nulvi	E	—	1
Trapani	Trapani	B	—	1
Id.	Mazzara del Vallo	B	—	1
Vicenza	Gallio	B	—	2
Viterbo	Vignanello	O	—	1
			6	59
	Carbonchio sintomatico			
Campobasso	Vastogirardi	B	—	1
Catania	Bronte	B	—	1
Nuoro	Orroli	B	—	1
			—	3
	Afta epizootica			
Avellino	Altavilla Irpina	O	7	—
Id.	Ariano Irpino	O	13	—
Id.	Calabritto	B	4	—
Id.	Greci	B	4	—
Id.	Melito Irpino	B	2	—
Id.	Mirabella Eclano	B	3	—
Id.	Montemarano	B	11	—
Id.	Savignano di Puglia	B	3	—
Id.	Torre le Nocelle	B	1	—
Bari	Altamura	BC	23	4
Id.	Barletta	B	1	—
	Segue: *Afta epizootica*			
Bari	Canosa	O	2	—
Id.	Casamassima	B	1	—
Id.	Cassano delle Murge	O	2	—
Id.	Id.	B	—	1
Id.	Gioia del Colle	B	10	—
Id.	Noci	B	—	6
Id.	Polignano	B	3	—
Id.	Id.	B	—	6
Id.	Sammichele di Bari	B	1	—
Id.	Santeramo	B	4	5
Benevento	Apice	B	3	1
Id.	Paduli	B	2	—
Id.	Castelfranco in Miscano	B	11	—
Id.	Montefalcone di Valfortore	B	1	—
Id.	Sassinoro	B	—	5
Id.	Pontelandolfo	B	—	1
Id.	Morcone	B	—	2
Cagliari	Abbasanta	B	5	—
Id.	Ales	B	5	—
Id.	Assemini	B	2	—
Id.	Ballao	B	1	—
Id.	Baressa	BO	—	7
Id.	Burcei	OB Cap	3	—
Id.	Capoterra	BS	5	5
Id.	Collinas	BO	—	62
Id.	Decimomannu	B	2	—
Id.	Donori	B	2	—
Id.	Guspini	B	3	—
Id.	Mandas	B	2	—
Id.	Mogoro	B	15	—
Id.	Monastir	B	—	1
Id.	Muravera	B	2	—
Id.	Narcao	B	4	—
Id.	Narbolia	B	—	9
Id.	Nuraminis	B	—	3
Id.	Id.	OS	—	5
Id.	Pabillonis	BOS	116	—
Id.	Palmas Suergiu	B	—	1
Id.	Paulilatino	B	12	1
Id.	Id.	O	9	—
Id.	San Sperato	B	—	1
Id.	Sant'Andrea Frius	BO	7	—
Id.	Santu Lussurgiu	B	5	—
Id.	San Vito	B	3	—
Id.	Senorbì	BOS	28	—
Id.	Serrenti	B	—	7
Id.	Sestu	B	—	1
Id.	Siliqua	B	—	4
Id.	Sinnai	B	—	5
Id.	Siurgus Donigala	B	2	—
Id.	Solarussa	BO	—	13
Id.	Soleminis	B	—	2
Id.	Sorradile	BOS	5	—
Id.	Teulada	B	1	—
Id.	Tratalias	B	—	2
Id.	Villacidro	BO	24	5
Id.	Ghilarza	BS	21	—
Id.	Gonnosfanadiga	BO	7	7
Campobasso	Cantalupo del Sannio	B	—	6
Id.	Petacciato	B	—	4
Id.	Campomarino	B	1	1
Id.	Capracotta	B	—	2
Id.	Id.	O	—	2
Id.	San Pietro Avellana	B	—	1
Id.	Sant'Angelo in Grotte	B	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue: *Afta epizootica*			
Campobasso	Pescopennataro	B	—	1
Id.	Bojano	S B O	1	10
Id.	Gambatesa	B O	1	6
Id.	Termoli	B	1	3
Id.	Pietrabbondante	B	—	1
Id.	Agnone	B	—	3
Id.	Bonefro	B	5	1
Id.	Morrone	B	—	2
Id.	Ripalimosano	B	—	1
Id.	Castelbottaccio	B	—	1
Id.	Lucito	B	—	1
Id.	Vinchiaturo	B	—	3
Id.	Larino	B	—	2
Id.	Torella del Sannio	B	—	1
Id.	Rotello	B	—	4
Id.	Campobasso	B	2	1
Catanzaro	Cirò	B	2	25
Id.	Id.	O C	—	2
Id.	Crotone	B	—	1
Id.	Crucoli	B	—	2
Id.	Savelli	B	1	3
Id.	Strongoli	B	5	8
Id.	Verzino	B	—	1
Chieti	Chieti	B	—	2
Id.	Poggiofiorito	B	—	1
Id.	Torino di Sangro	B O	3	2
Id.	Vasto	B	—	2
Cosenza	Acquaformosa	B	7	—
Id.	Acri	B	16	—
Id.	Belsito	B	7	—
Id.	Id.	S O	7	—
Id.	Calopezzati	B	13	—
Id.	Caloveto	B	5	2
Id.	Campana	B	—	7
Id.	Cassano al Jonio	B O	33	—
Id.	Castrovillari	B	10	5
Id.	Cerchiara di Calabria	B	13	2
Id.	Corigliano Calabro	B	17	—
Id.	Crosia	B	12	—
Id.	Firmo	B S	10	2
Id.	Longobucco	B	4	3
Id.	Lungro	B	2	3
Id.	Montalto Uffugo	B	5	10
Id.	Morano Calabro	B	7	—
Id.	Rende	B	12	—
Id.	Rose	B O	26	—
Id.	Id.	Cap S	21	—
Id.	Rossano	B O	43	—
Id.	San Basile	B	10	—
Id.	San Demetrio Corone	B	30	—
Id.	San Giovanni in Fiore	B	33	10
Id.	San Giorgio Albanese	B	11	—
Id.	San Lorenzo Bellizzi	B	26	—
Id.	San Lorenzo del Vallo	B	6	—
Id.	San Pietro in Guarano	B	11	—
Id.	Id.	O S Cap	9	5
Id.	San Vincenzo	B	10	8
Id.	Spezzano Sila	B	5	2
Id.	Vaccarizzo Albanese	B	10	—
Foggia	Cerignola	B S	15	3
Id.	San Severo	O B S	23	1
Id.	Orta Nova	Cap B O S	17	1
Foggia	Foggia	B S Buf	25	4
Id.	Lucera	B S	13	4
Id.	Manfredonia	B	11	2
Id.	Bovino	B	1	—
Id.	Monte Sant'Angelo	Cap B S	20	5
Id.	Torremaggiore	B	5	—
Id.	San Giovanni Rotondo	B	4	4
Id.	Orsara di Puglia	B	6	1
Id.	Celle San Vito	B	1	—
Id.	Faeto	B	2	—
Id.	Apricena	B	3	—
Id.	Ascoli Satriano	B	3	1
Id.	Trinitapoli	B	1	—
Id.	Roseto Valfortore	B	11	—
Id.	Candela	B Buf	5	—
Id.	Monteleone di Puglia	B	2	—
Id.	Rignano Garganico	B Buf	3	1
Id.	Accadia	B	3	1
Id.	Volturara	B O S	1	—
Id.	Pietramontecorvino	Cap	1	2
Id.	Troia	S B	10	4
Id.	San Marco in Lamis	B S	—	13
Id.	Sant'Agata di Puglia	O C S	—	3
Id.	Cagnano Varano	O C S	—	1
L'Aquila	Barisciano	B	—	1
Id.	Capestrano	B	—	1
Id.	Caporciano	B	—	1
Id.	Carsoli	B	1	—
Id.	Castel di Sangro	O	1	—
Id.	Celano	B	—	1
Id.	Introdacqua	B	—	1
Id.	L'Aquila	B	—	2
Id.	Massa d'Albe	B	—	1
Id.	Montereale	O	1	—
Id.	Id.	B	1	—
Id.	Pescasseroli	B	1	—
Id.	Pettorano sul Gizio	B	—	1
Id.	Pizzoli	B	—	1
Id.	Prata d'Ansidonia	O	—	1
Id.	Pratola Peligna	B	—	1
Id.	Rivisondoli	B	1	—
Id.	Rocca di Botte	O	1	—
Id.	San Pio delle Camere	B	—	1
Id.	Scoppito	B	1	—
Id.	Villa Santa Lucia	O	1	—
Latina	Priverno	B	1	—
Id.	Pontinia	B	—	5
Id.	Prossedi	B	5	—
Lecce	Tricase	B O	—	2
Macerata	Fiastra	B O	—	2
Id.	Monte Cavallo	B O	—	7
Id.	Ussita	B O S	—	2
Matera	Matera	B	1	1
Id.	Montescaglioso	B	—	1
Nuoro	Barisardo	B O	1	7
Id.	Baunei	B O S	—	10
Id.	Bitti	B	—	1
Id.	Escalaplano	B O	—	6
Id.	Esterzili	B	—	2
Id.	Gairo	B O	—	4
Id.	Jerzu	B O	—	5
Id.	Lanusei	B O C	—	8

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
	Segue: Afta epizootica			
Nuoro	Meanasardo	BOS	—	10
Id.	Nurri	BOS	5	32
Id.	Orroli	BOS	—	34
Id.	Ortueri	BO	—	11
Id.	Perdasdefogu	BO	1	9
Id.	Posada	BOS	1	34
Id.	Sadali	B	—	3
Id.	Seui	B	—	11
Id.	Seulo	B	—	12
Id.	Siniscola	BOS	4	17
Id.	Tertenia	B	—	3
Id.	Torpè	BOS	—	16
Id.	Tortolì	B	—	5
Id.	Triei	BOS	—	9
Id.	Ulassai	BOC	4	7
Id.	Urzulei	BOS	—	9
Id.	Ussassai	B	—	2
Id.	Villanovatulo	BOS	—	14
Id.	Villagrande	BOS	2	5
Perugia	Campello	BO	—	2
Id.	Cerreto di Spoleto	O	—	1
Id.	Foligno	B	—	1
Id.	Poggiodomo	O	—	1
Id.	Sellano	O	—	1
Id.	Trevi	O	—	1
Potenza	Atella	B	3	—
Id.	Avigliano	B	—	3
Id.	Calvello	B	1	2
Id.	Castelmezzano	BO	—	3
Id.	Lagonegro	B	2	—
Id.	Lauria	B	5	—
Id.	Lavello	B	3	—
Id.	Pescopagano	B	2	—
Id.	Picerno	B	—	3
Id.	Rionero Volture	B	5	5
Id.	Ruoti	B	—	3
Id.	Terranova di Pollino	BO	2	—
Rieti	Pescorocchiano	BO	2	—
Id.	Fiamignano	BO	2	—
Id.	Posta	B	1	—
Id.	Castel Sant'Angelo	B	1	—
Id.	Rieti	B	1	10
Id.	Cottanello	B	—	3
Id.	Forano	B	—	1
Id.	Poggio Nativo	B	—	5
Id.	Longone	B	—	3
Id.	Frasso Sabino	B	—	1
Id.	Montopoli	B	—	1
Id.	Rivodutri	B	—	2
Roma	Albano	B	4	—
Id.	Artena	B	2	—
Id.	Campagnano di Roma	B	—	1
Id.	Castel San Pietro	B	—	1
Id.	Cerveteri	B	—	1
Id.	Capena	B	—	3
Id.	Gallicano	B	2	—
Id.	Lanuvio	B	1	—
Id.	Mandela	B	3	—
Id.	Manziana	B	2	—
Id.	Nettuno	B	3	—
Id.	Poli	B	1	—
Id.	Pomezia	B	4	—
Id.	Percile	B	—	2
Id.	Roccagiovine	B	—	5
Id.	San Vito Romano	B	2	—
Id.	Tivoli	B	1	—
Id.	Trevignano	B	3	—
Roma	Vallepietra	B	—	3
Id.	Vicovaro	O	—	5
Salerno	Eboli	B	2	—
Sassari	Alghero	B	—	1
Id.	Nulvi	O	3	—
Id.	Porto Torres	B	—	1
Id.	Sassari	BO	6	—
Id.	Santa Teresa Gallura	B	2	2
Id.	Tempio	B	5	1
Siena	Monteroni d'Arbia	B	1	—
Taranto	Taranto	BOS	3	3
Teramo	Arsita	B	11	12
Id.	Bisenti	B	—	1
Id.	Castilenti	B	—	1
Id.	Castiglione Messer Raimondo	B	—	1
Id.	Civitella del Tronto	B	—	4
Id.	Cermignano	B	—	1
Id.	Is. del Gran Sasso d'Italia	B	—	2
Id.	Montorio al Vomano	S	—	1
Id.	Id.	B	1	4
Id.	Valle Castellana	B	—	10
Id.	Rocca Santa Maria	O	—	19
Id.	Arsita	S	—	1
Id.	Bisenti	S	—	1
Terni	Acquasparta	B	1	1
Viterbo	Bassano di Sutri	B	1	—
Id.	Bagnoregio	B	—	1
Id.	Capranica	B	—	1
Id.	Civita Castellana	B	—	3
Id.	Corchiano	B	—	1
Id.	Sutri	B	1	—
Id.	Vejano	B	—	1
Id.	Viterbo	BOS	—	1
			1174	856
	Malrossino dei suini			
Alessandria	Alessandria	S	3	—
Id.	Alfiano Natta	S	2	—
Id.	Frugarolo	S	1	—
Id.	Murisengo	S	2	—
Id.	Odalengo Grande	S	2	—
Ancona	Agugliano	S	—	1
Id.	Osimo	S	1	2
Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	S	—	2
Id.	Montesanpietrangeli	S	2	—
Id.	Sant'Elpidio a Mare	S	2	—
Avellino	Calabritto	S	2	—
Id.	Volturara Irpina	S	—	2
Belluno	Belluno	S	—	3
Chieti	Vasto	S	—	1
Cuneo	Frassino	S	—	1
L'Aquila	Rocca di Mezzo	S	1	—
Id.	San Demetrio ne' Vestini	S	1	—
Id.	Sante Marie	S	1	—
Macerata	Camerino	S	—	7
Id.	Colmurano	S	—	1
Id.	San Severino	S	3	6
Matera	Bernalda	S	1	—
Id.	Grassano	S	1	—
Id.	Matera	S	1	—
Id.	San Mauro Forte	S	5	—
Id.	San Giorgio Lucano	S	1	—
Perugia	Montefalco	S	—	1
Id.	Perugia	S	3	1
Pesaro Urbino	Montelabate	S	—	2
Reggio Emilia	Baiso	S	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Segue: *Malrossino dei suini*				
Reggio Emilia	Guastalla	S	—	1
Id.	Luzzara	S	—	1
Id.	San Polo d'Enza in Caviano	S	—	2
Id.	Viano	S	—	1
Rovigo	Adria	S	1	—
Id.	San Martino di Venezze	S	—	1
Id.	Villadose	S	1	1
Id.	Taglio di Po	S	1	—
Id.	Trecenta	S	2	—
Teramo	Campli	S	6	2
Id.	Teramo	S	1	5
Terni	Montecastrilli	S	4	—
Id.	Narni	S	—	2
Treviso	Gorgo al Monticano	S	—	1
Id.	Mansuè	S	—	1
Id.	Maser	S	—	1
Id.	Motta di Livenza	S	3	—
Id.	Ormelle	S	—	1
Id.	Ponzano Veneto	S	1	—
Id.	Preganziol	S	5	—
Id.	Riese	S	—	2
Udine	Bertiolo	S	1	—
Id.	Palazzolo dello Stella	S	1	—
Id.	Tarcento	S	1	—
Id.	Codroipo	S	—	8
Id.	Fagagna	S	—	3
Id.	Martignacco	S	—	1
Id.	San Giorgio di Nogaro	S	—	1
Id.	Spilimbergo	S	—	2
Id.	Casarsa	S	—	2
Varese	Taino	S	3	—
Id.	Varese	S	—	1
Vercelli	Vercelli	S	—	32
Verona	Castelnuovo di Verona	S	—	1
Id.	Casaleone	S	—	3
Id.	San Pietro di Morubio	S	—	1
Id.	Villabartolomea	S	—	4
Vicenza	Nanto	S	—	1
Viterbo	Orte	S	1	—
Id.	Ronciglione	S	1	—
			65	113
Peste e setticimia dei suini				
Alessandria	Cellamonte	S	—	2
Id.	Giarole	S	1	—
Ancona	Ancona	S	5	2
Id.	Senigallia	S	3	1
Id.	Ripe	S	1	—
Id.	Id.	S	2	2
Aosta	Borgomasino	S	—	4
Id.	Masino	S	—	3
Id.	San Vincenzo	S	—	1
Apuania	Pontremoli	S	17	—
Arezzo	Arezzo	S	2	—
Id.	Castiglion Fiorentino	S	2	1
Id.	Cortona	S	1	—
Id.	San Sepolcro	S	1	—
Id.	Poppi	S	—	1
Id.	Pratovecchio	S	3	—
Id.	Stia	S	1	—
Id.	Terranova Bracciolini	S	—	1
Ascoli Piceno	Acquasanta	S	—	1
Id.	Amandola	S	3	—
Id.	Ascoli Piceno	S	1	—
Id.	Carassai	S	5	—
Id.	Comunanza	S	3	—
Segue: *Peste e setticimia dei suini*				
Ascoli Piceno	Cupramarittima	S	1	—
Id.	Grottammare	S	1	—
Id.	Maltignano	S	—	1
Id.	Montalto delle Marche	S	2	1
Id.	Montefiore Aso	S	2	—
Id.	Montegranaro	S	—	2
Id.	Monte Vidon Combatte	S	—	2
Id.	Moresco	S	—	1
Id.	Pedaso	S	1	—
Id.	Petritoli	S	—	4
Id.	Porto San Giorgio	S	2	—
Id.	Sant'Elpidio a Mare	S	1	—
Avellino	Calitri	S	12	2
Id.	Lioni	S	2	—
Id.	Montella	S	2	—
Id.	Salza Irpina	S	11	—
Id.	San Martino Valle Caudina	S	18	5
Id.	Summonte	S	—	2
Bari	Bitonto	S	1	—
Id.	Toritto	S	4	—
Benevento	Apollosa	S	—	7
Id.	Vitulano	S	—	6
Id.	Foglianise	S	—	6
Cagliari	Donori	S	1	—
Campobasso	Casacalende	S	5	1
Catanzaro	Tiriolo	S	—	2
Chieti	Casalanguida	S	—	1
Id.	Casalincontrada	S	—	1
Id.	Vasto	S	—	1
Cosenza	Albidona	S	7	—
Id.	San Lorenzo Bellizzi	S	5	—
Foggia	Monteleone di Puglia	S	17	2
Id.	Chieuti	S	2	—
Id.	Motta Montecorvino	S	1	—
Id.	San Severo	S	1	—
Id.	San Marco in Lamis	S	3	—
Id.	Celenza Valfortore	S	1	—
Id.	San Paolo Civitate	S	—	2
Id.	Anzano di Puglia	S	—	1
Id.	Peliceto	S	—	1
Id.	Serracapriola	S	—	1
Grosseto	Manciano	S	2	—
Id.	Civitella Marittima	S	2	—
L'Aquila	L'Aquila	S	3	2
Id.	Capitignano	S	13	—
Id.	Campotosto	S	3	—
Id.	Montereale	S	11	—
Nuoro	Borore	S	—	1
Id.	Orotelli	S	—	1
Id.	Tortoli	S	—	1
Id.	Ulassai	S	—	1
Perugia	Perugia	S	1	—
Pesaro Urbino	Montelabate	S	—	2
Ravenna	Alfonsine	S	—	2
Id.	Brisighella	S	2	1
Rovigo	Adria	S	1	—
Salerno	Omignano	S	2	—
Id.	Bellosguardo	S	1	—
Id.	Oliveto Citra	S	2	—
Siena	Castelnuovo Berardenga	S	1	—
Id.	Torrita di Siena	S	1	—
Terni	Montegabbione	S	—	2
Id.	Monteleone d'Orvieto	S	2	—
Id.	Acquasparta	S	—	2
Id.	Narni	S	2	5
Id.	Terni	S	3	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Segue: Peste e setticemia dei suini				
Treviso	Preganziol	S	—	2
Varese	Casalzuigno	S	1	—
Id.	Varese	S	1	—
Id.	Varese	S	—	1
Id.	Leggiuno Sangiano	S	—	1
Viterbo	Canepina	S	1	—
			209	95
	Morva			
Foggia	Morva Cerignola	E	2	—
			2	—
	Farcino criptococcico			
Avellino	Volturara Irpina	E	—	1
Bari	Altamura	E	1	—
Id.	Canosa di Puglia	E	1	—
Id.	Grumo	E	1	—
Id.	Barletta	E	—	1
Id.	Polignano	E	1	—
Id.	Sannicandro	E	1	—
Brindisi	Francavilla Fontana	E	2	—
Id.	Oria	E	1	—
Id.	Ostuni	E	1	—
Caltanissetta	Sutera	E	1	—
Catania	Bronte	E	1	—
Id.	Catania	E	5	—
Id.	Misterbianco	E	3	—
Id.	Nicolosi	E	2	—
Catanzaro	Nicastro	E	—	1
Foggia	Lucera	E	—	2
L'Aquila	Sulmona	E	1	—
Lecce	Campi Salentina	E	1	—
Id.	Lecce	E	1	—
Reggio Calabria	Reggio Calabria	E	1	—
Salerno	Serre	E	1	1
Id.	Salerno	E	1	1
Id.	Vietri sul Mare	E	—	1
Id.	Nocera Inferiore	E	—	1
Siracusa	Carlentini	E	2	1
Id.	Siracusa	E	—	2
Taranto	San Giorgio Jonico	E	1	—
Trapani	Marsala	E	10	—
Id.	Castellammare del Golfo	E	2	—
Id.	Camporeale	E	2	—
Id.	Santa Ninfa	E	2	—
			46	12
	Rabbia			
Ascoli Piceno	Altidona	Can	—	1
Id.	Carassai	Can	—	1
Id.	Folignano	Can	—	1
Caltanissetta	Caltanissetta	Can	—	1
Catania	Catania	Can	—	1
Id.	Ramacca	Can	—	1
Catanzaro	Maida	Can	—	1
Foggia	Anzano di Puglia	Can	2	—
Frosinone	Ceprano	Can	2	—
Perugia	Bastia	Can	—	1
Id.	Città di Castello	Can	—	1
Ragusa	Acate	Can	—	2
Salerno	Nocera Inferiore	Can	1	—
Teramo	Cellino	Can	—	1
Id.	Teramo	Can	—	1
Terni	Attigliano	Can	—	1
Viterbo	Civita Castellana	Can	—	1
Id.	Orte	Can	1	—
Id.	Tuscania	Can	—	1
			6	16
	Rogna			
Ancona	Fabriano	O	5	2
Aosta	Castiglion	O	—	1
Id.	Valdigna d'Aosta	O	—	1
Ascoli Piceno	Acquasanta	O	2	—
Id.	Arquata del Tronto	O	3	—
Bari	Altamura	O	1	—
Id.	Gioia del Colle	O	1	—
Id.	Gravina di Puglia	O	4	—
Id.	Grumo	O	2	—
Id.	Noci	O	1	—
Belluno	Belluno	E	1	—
Benevento	Cerreto Sannita	O	6	—
Id.	Castelfranco in Miscano	O	4	—
Id.	Montefalcone di Valfortore	O	3	—
Campobasso	Campobasso	O	2	—
Id.	Montenero di Bisaccia	O	2	—
Id.	Belmonte del Sannio	O	7	—
Id.	Guglionesi	O	1	—
Chieti	Montenerodomo	O	3	—
Id.	Roio del Sangro	O	5	—
Id.	Vasto	O	2	—
Cosenza	Belsito	O	6	—
Id.	Calopezzati	O	3	—
Id.	Caloveto	O	2	—
Id.	Cariati	O	1	—
Id.	Cassano al Jonio	O	1	—
Id.	Corigliano Calabro	O	6	—
Id.	Cropalati	O	1	—
Id.	Crosia	O	2	—
Id.	Paludi	O	1	—
Id.	Pietrapaola	O	2	—
Id.	Roggiano Gravina	O	4	—
Id.	Rossano	O	15	—
Id.	San Giorgio Albanese	O	2	—
Id.	San Marco Argentano	O	2	—
Id.	Scala Celi	O	4	—
Foggia	San Marco in Lamis	O	5	—
Id.	Rignano	O	2	—
Id.	Chieuti	O	2	—
Id.	Orta Nova	O	1	—
Id.	Monte Sant'Angelo	O	3	—
Id.	Troia	O	2	1
Id.	Deliceto	O	2	—
Frosinone	Guarcino	O	20	—
Id.	Fiuggi	O	30	—
Id.	Acuto	O	—	15
Id.	Frosinone	O	—	15
Grosseto	Arcidosso	O	8	—
Id.	Castell'Azzara	O	50	—
Id.	Castiglione della Pescaia	O	2	—
Id.	Cinigiano	O	—	16
Id.	Grosseto	O	6	—
Id.	Massa Marittima	O	4	—
Id.	Pitigliano	O	2	—
Id.	Sorano	O	111	—
L'Aquila	Acciano	O	1	—
Id.	Aielli	O	1	—
Id.	Avezzano	O	1	—
Id.	Barete	O	1	—
Id.	Bisegna	O	1	—
Id.	Cagnano Amiterno	O	1	—
Id.	Calascio	O	1	—
Id.	Campotosto	O	1	—
Id.	Capestrano	O	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue: Rogna			
L'Aquila	Cappadocia	O	1	—
Id.	Carapelle	O	1	—
Id.	Carsoli	O	1	—
Id.	Castel di Ieri	O	1	—
Id.	Castelvecchio Subequo	O	1	—
Id.	Cerchio	O	1	—
Id.	Cocullo	O	1	—
Id.	Collarmele	O	1	—
Id.	Collelongo	O	1	—
Id.	Corfinio	O	1	—
Id.	Fagnano	O	1	—
Id.	Fontecchio	O	1	—
Id.	Gagliano Aterno	O	1	—
Id.	Goriano Sicoli	O	1	—
Id.	L'Aquila	O	1	—
Id.	Molina	O	1	—
Id.	Montereale	O	1	—
Id.	Castellafiume	O	1	—
Id.	Navelli	O	1	—
Id.	Ocre	O	1	—
Id.	Ofena	O	1	—
Id.	Ortona de' Marsi	O	1	—
Id.	Ovindoli	O	1	—
Id.	Pescina	O	1	—
Id.	Pescocostanzo	O	1	—
Id.	Pizzoli	O	1	—
Id.	Prata d'Ansidonia	O	1	—
Id.	Pratola Peligna	O	1	—
Id.	Prezza	O	1	—
Id.	Raiano	O	1	—
Id.	Roccacasale	O	1	—
Id.	San Pio delle Camere	O	1	—
Id.	San Demetrio ne' Vestini	O	1	—
Id.	Santo Stefano di Sessanio	O	1	—
Id.	Sante Marie	O	1	—
Id.	Scoppito	O	1	—
Id.	Secinaro	O	1	—
Id.	Sulmona	O	1	—
Id.	Tagliacozzo	O	1	—
Id.	Tornimparte	O	1	—
Id.	Villa Santa Lucia	O	1	—
Macerata	Ussita	O	500	—
Id.	Visso	O	2	—
Matera	Ferrandina	O	1	—
Id.	Irsina	O	1	—
Id.	Tricarico	O	2	—
Perugia	Campello	O	1	—
Id.	Foligno	O	2	—
Id.	Fossato di Vico	O	2	—
Id.	Gualdo Tadino	O	4	—
Id.	Nocera Umbra	O	6	—
Id.	Norcia	O	2	—
Id.	Scheggino	O	3	—
Id.	Spello	O	1	—
Id.	Spoleto	O	4	—
Id.	Trevi	O	1	—
Pesaro Urbino	Cagli	O	—	1
Potenza	Acerenza	O	1	—
Id.	Genzano	O	4	—
Id.	Marsico Nuovo	O	3	—
Id.	Picerno	O	—	3
Id.	Potenza	O	1	—
Reggio Calabria	Roccaforte	O	4	—
Id.	Roccella Jonica	O	6	—
Rieti	Castel di Tora	O	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue: Rogna			
Roma	Campagnano Romano	O	1	—
Id.	Civitavecchia	O	1	—
Id.	Colleferro	O	1	—
Id.	Guidonia	O	1	—
Id.	Lanuvio	O	1	—
Id.	Marcellina	O	1	—
Id.	Marino	O	1	—
Id.	Montelibretti	O	1	—
Id.	Nazzano	O	1	—
Id.	Nerola	O	1	—
Id.	Nettuno	O	5	—
Id.	Poli	O	1	—
Id.	Pomezia	O	5	—
Id.	Rignano Flaminio	O	1	—
Id.	Roma	O	11	1
Id.	Sacrofano	O	1	—
Id.	Sant'Angelo Romano	O	1	—
Id.	Sant'Oreste	O	2	—
Id.	Tolfa	O	2	—
Id.	Velletri	O	3	—
Id.	Allumiere	O	1	—
Id.	Anguillara Sabazia	O	2	—
Id.	Artena	O	1	—
Id.	Bracciano	O	1	—
Id.	Castelnuovo di Porto	O	1	—
Salerno	Rocca d'Aspide	O	—	2
Id.	Montesano sulla Marcellana	O	—	1
Id.	Capaccio	O	—	1
Terni	Terni	O	11	—
Udine	Pasiano	E	1	—
			1019	60
	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre			
Catanzaro	Soriano Calabro	Cap	1	—
Latina	Priverno	Cap	1	—
Matera	Accettura	O	1	—
Rieti	Amatrice	O	1	—
Roma	Frascati	O	1	—
			5	—
	Aborto epizootico			
Alessandria	Alessandria	B	1	—
Belluno	Belluno	B	—	1
Firenze	Firenze	B	1	—
Reggio nell'Emilia	Castelnuovo ne' Monti	O	—	1
Udine	Aquileja	B	3	—
Id.	Cervignano	B	1	—
Id.	Fontanafredda	B	4	—
Id.	Montereale Cellina	B	1	—
Id.	Pasiano	B	1	—
Id.	Rigolato	B	1	—
			13	2
	Vaiuolo ovino			
Brindisi	Carovigno	O	2	—
Id.	Ostuni	O	—	3
Id.	San Donaci	O	—	1
Taranto	San Marzano di San Giuseppe	O	3	—
			5	4
	Brucellosi			
Rieti	Pescorocchiano	O	—	1
Udine	Palmanova	O	1	—
			1	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunzisti
	Tetano			
Pesaro Urbino	Mondolfo	B	—	1
			—	1
	Anemia infettiva			
Vercelli	Vercelli	E	—	2
			—	2
	Colera dei polli			
Ancona	Ostra Vetere	P	—	1
Catania	Ramacca	P	1	—
			1	1
	Peste aviaria			
Ascoli Piceno	Montefortino	P	—	10
Id.	Ripatransone	P	5	—
Rovigo	Adria	P	—	1
Id.	Castelmassa	P	21	3
Id.	Guarda Veneta	P	11	—
Id.	Melara	P	7	—
Id.	Polesella	P	2	—
Id.	Rovigo	P	5	—
Id.	Villanova del Ghebbo	P	1	—
			52	14
	Laringo tracheite infettiva dei polli			
Alessandria	Boscomarengo	P	4	—
Id.	Casale Monferrato	P	1	1
L'Aquila	Sulmona	P	6	2
Matera	Grassano	V	1	—
Reggio Emilia	Bibbiano	P	—	5
Id.	Gattatico	P	—	2
Id.	Guastalla	P	—	3
Id.	Luzzara	P	—	5
Id.	Rolo	P	—	1
Id.	Viano	P	—	1
Salerno	Rutino	P	2	1
Id.	Pellezzano	P	1	1
Siracusa	Buccheri	P	1	—
Id.	Buscemi	P	1	—
Id.	Cassaro	P	1	—
Id.	Ferla	P	1	—
Treviso	Treviso	P	—	2
Varese	Somma Lombardo	P	1	—
Vicenza	Torri di Quartesolo	P	—	1
			20	25

RIEPILOGO

dal 16 al 30 giugno 1945 - N. 12

Num. d'ordine	MALATTIE	Numero delle provincie	Numero dei comuni	Numero delle località
		Con casi di malattie		
1	Carbonchio ematico	16	27	65
2	Carbonchio sintomatico	3	3	3
3	Afta epizootica	26	289	[illegible]030
4	Malrossino dei suini	23	70	178
5	Peste e setticemia dei suini	28	94	204
6	Morva	1	1	2
7	Farcino criptococcico	14	32	58
8	Rabbia	12	19	22
9	Rogna	24	159	1079
10	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	5	5	5
11	Aborto epizootico	5	10	15
12	Vaiuolo ovino	2	4	9
13	Brucellosi	2	2	2
14	Tetano	1	1	1
15	Anemia infettiva	1	1	2
16	Colera dei polli	2	2	2
17	Peste aviaria	2	9	66
18	Laringo tracheite infettiva dei polli	9	19	45

B. Bovina; Buf. bufalina; O. ovina; Cap. caprina; S. suina; E. equina; P. pollame; Can. canina; Fl. felina.

(1648)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Cattedre universitarie cui le competenti Facoltà intendono provvedere con trasferimento di titolari in altri Atenei

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le Università appresso indicate sono vacanti le cattedre per ciascuna segnate, cui le competenti Facoltà intendono provvedere mediante trasferimento di titolare da altro Ateneo:

REGIA UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Facoltà di lettere e filosofia:
Letteratura latina;
Archeologia.

REGIA UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

Facoltà di medicina e chirurgia:
Anatomia e istologia patologica.

REGIA UNIVERSITÀ DI GENOVA

Facoltà di medicina e chirurgia:
Anatomia umana normale.

Facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali:
Fisica terrestre.

REGIA UNIVERSITÀ DI SIENA

Facoltà di farmacia:
Fisiologia generale.

Gli aspiranti al trasferimento dovranno far pervenire le proprie domande direttamente ai presidi delle Facoltà predette, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

(1766)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto Ministeriale del 12 ottobre 1945:

Sessa Vincenzo, notaio residente nel comune di Resina, distretto notarile di Napoli, è traslocato nel comune di Avellino.

D'Ettorre Rinaldo, notaio residente nel comune di Larino, distretto notarile di Campobasso, è traslocato nel comune di San Martino in Pensilis, stesso distretto.

Lusini Lingg, notaio residente nel comune di Sinalunga, distretto notarile di Siena, è traslocato nel comune di Asciano, stesso distretto.

Rotunno Beatrice, notaio residente nel comune di Montecastrilli, distretto notarile di Terni, è traslocato nel comune di Terni.

Iacone Teresina in Benvenuto, notaio del comune di Capistrello, distretto notarile di Sulmona, è traslocato nel comune di Pescina, stesso distretto.

(1767)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Riassunto del provvedimento prezzi n. 28 del 5 ottobre 1945, riguardante i prezzi degli zolfi grezzi e lavorati, del vetro prodotto a Vietri sul Mare e dei fertilizzanti azotati.

In conformità delle decisioni adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi, il Ministero dell'industria e commercio, con provvedimento prezzi n. 28 del 5 ottobre 1945, ha comunicato quanto appresso:

ZOLFI GREZZI E LAVORATI

A completamento delle disposizioni contenute nella circolare prezzi n. 23 del 28 agosto u. s., sono stati fissati per la campagna in corso, i seguenti prezzi:

1. — Prezzo di vendita dal produttore:

a) zolfo grezzo fuso (di produzione del Continente) per merce resa fob ai porti di Rimini, Ancona, Torre Annunziata, Crotone. L. 947 al q.le

Per le consegne in miniera su mezzo di trasporto, il suddetto prezzo viene ridotto a . » 847 » »

b) minerale di zolfo molito titolo 30/33% franco fabbrica su mezzo di trasporto . . » 490 » »

c) minerale di zolfo molito titolo 25/29% franco fabbrica su mezzo di trasporto . » 415 » »

d) zolfo grezzo molito e ventilato franco fabbrica su mezzo di trasporto . . . . . » 1.150 » »

e) zolfo doppio raffinato in pani franco fabbrica su mezzo di trasporto . . . . » 1.250 » »

f) zolfo raffinato ventilato finezza 60/65 franco fabbrica su mezzo di trasporto . . » 1.650 » »

g) zolfo raffinato ventilato marca rossa S.A.I.M. franco fabbrica su mezzo di trasporto » 1.450 » »

I suddetti prezzi s'intendono per merce nuda; nel caso che l'imballaggio venga fornito dal venditore in sacchi carta esso non potrà essere addebitato a più di L. 140 per quintale di merce fornita, qualunque sia la qualità della carta e il numero dei sacchetti impiegati.

I prezzi degli zolfi raffinati come sopra stabiliti si riferiscono agli stabilimenti di raffinazione annessi alla miniera. Nel caso che lo stabilimento non sia annesso alla miniera, i suddetti prezzi saranno maggiorati delle spese di trasporto dello zolfo grezzo dalla miniera agli stabilimenti di raffinazione. Detta spesa verrà calcolata e autorizzata dai Comitati provinciali dei prezzi nella cui giurisdizione si trovano gli stabilimenti di raffinazione.

2. — I prezzi al consumo degli zolfi grezzi o lavorati saranno fissati dai Comitati provinciali dei prezzi e comunicati per conoscenza a questo Ministero con l'analisi dei conteggi eseguiti.

VETRO

Il prezzo delle lastre di vetro semplice prodotte dallo stabilimento di Vietri sul Mare della Società anonima vetreria meccanica C. Riccardi di Napoli viene fissato a L. 290 a mq. per merce resa franco stabilimento di produzione escluso imballaggio.

FERTILIZZANTI AZOTATI

a) *Solfato ammonico* titolo 20/21.

Il prezzo di vendita dal produttore per gli stabilimenti situati nell'Italia centro meridionale viene stabilito in L. 1200 al q.le per merce nuda su mezzo di trasporto per le consegne effettuate nel trimestre ottobre-dicembre c. a.

Per la produzione dello stabilimento di Nera Montoro della Società Terni, in considerazione di contingenti difficoltà, è consentito il prezzo di L. 1500 per q.le di solfato ammonico limitatamente al trimestre sopraindicato.

b) *Calciocianamide* titolo 15/16.

Per la calciocianamide prodotta nello stabilimento di Apuania dalla Società Montecatini è consentito il prezzo di L. 1000 al q.le per merce nuda su mezzo di trasporto da valere per il trimestre ottobre-dicembre c. a.

Per le assegnazioni di merce effettuate fino al 30 settembre u. s., si applica il prezzo di L. 850 per q.le di cianamide titolo 15/16, per merce nuda su mezzo di trasporto.

c) I Comitati provinciali provvederanno alla fissazione dei prezzi di vendita al consumo dei suddetti fertilizzanti.

(1770)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Costituzione di una Sezione autonoma dell'Istituto per le case popolari in Francavilla a Mare (Chieti).

Con decreto Ministeriale 10 ottobre 1945 è stata costituita in Francavilla a Mare una Sezione autonoma dell'Istituto per le case popolari della provincia di Chieti.

(1771)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 15 ottobre 1945 - N. 215

Australia	L. 323,70
Belgio	» 2,2845
Canadà	» 90,909
Danimarca	» 20,87683
Egitto	» 415 —
Francia	» 2,0175
Gran Bretagna	» 400 —
India (Bombay)	» 30,349
Nuova Zelanda	» 325,42
Olanda	» 37,7415
Portogallo	» 4,057
Spagna	» 9,13
Stati Uniti America	» 100 —
Svezia	» 23,845
Svizzera	» 23,31
Turchia	» 77,52
Unione Sud A.	» 403,50
Rendita 3,50 % 1906	» 104 —
Id. 3,50 % 1902	» 91,50
Id. 3 % lordo	» 82,50
Id. 5 % 1935	» 97,15
Redimibile 3,50 % 1934	» 90,225
Id. 5 % 1936	» 97,65
Obbligaz. Venezie 3,50 %	» 98,25
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	» 98,35
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	» 98,15
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	» 97,95
Id. 5 % (15 settembre 1950)	» 97,95
Id. 5 % (15 aprile 1951)	» 97,95
Id. 4 % (15 settembre 1951)	» 91,75
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	» 98,60
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	» 98,775

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 16 ottobre 1945 - N. 216

Australia	L.	323,70
Belgio	»	2,2815
Canadà	»	90,909
Danimarca	»	20,87683
Egitto	»	415 —
Francia	»	2,0175
Gran Bretagna	»	400 —
India (Bombay)	»	30,349
Nuova Zelanda	»	325,42
Olanda	»	37,7415
Portogallo	»	4,057
Spagna	»	9,13
Stati Uniti America	»	100 —
Svezia	»	23,845
Svizzera	»	23,31
Turchia	»	77,52
Unione Sud A.	»	403,50
Rendita 3,50 % 1906	»	102,75
Id. 3,50 % 1902	»	91,50
Id. 3 % lordo	»	82,50
Id. 5 % 1935	»	97,275
Redimibile 3,50 % 1934	»	90,275
Id. 5 % 1936	»	97,65
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	98,25
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	98,425
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	98,175
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	98,025
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	97,975
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	97,925
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	91,75
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	»	98,575
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	»	98,675

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Approvazione della graduatoria del concorso per titoli a sette posti di inserviente in prova nell'Amministrazione degli archivi di Stato.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO

Veduto il decreto Ministeriale 7 gennaio 1943, registrato alla Corte dei conti addì 14 gennaio successivo, registro n. 1 Interno, foglio n. 235, col quale venne bandito un concorso per titoli per sette posti di inserviente in prova nell'Amministrazione degli archivi di Stato;

Visto il decreto Ministeriale 8 marzo 1945, registrato alla Corte dei conti il 18 aprile successivo, registro n. 4 Interno, foglio n. 387, col quale venne nominata la Commissione giudicatrice del concorso suddetto;

Veduti i verbali delle operazioni della Commissione stessa;

Veduto l'art. 44 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del suddetto concorso per titoli per l'ammissione di sette inservienti in prova nell'Amministrazione degli archivi di Stato:

1) Gay Alessandro con punti 19 su 20
2) Liguri Angelo » 16 » 20
3) Masini Paride » 14 » 20
4) Barbi Pietro » 13,50 » 20
5) Paffuti Cesare » 13 » 20
6) Merendoni Vittorio » 13 » 20
7) Cristaudo Prospero » 12 » 20
8) Panachia Mario » 11,50 » 20
9) Todisco Vincenzo » 11 » 20
10) Graziano Gerardo » 10 » 20

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 aprile 1943

p. *Il Ministro*: MOLÈ

(1753)

Nomina dei vincitori del concorso per titoli a sette posti di inserviente in prova nell'Amministrazione degli archivi di Stato.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO

Veduto il decreto Ministeriale 7 gennaio 1943, registrato alla Corte dei conti addì 14 gennaio successivo, registro n. 1 Interno, foglio n. 235, col quale venne bandito un concorso per titoli per sette posti di inserviente in prova nell'Amministrazione degli archivi di Stato;

Veduto il decreto Ministeriale in data 30 aprile corrente anno, col quale è stata approvata la graduatoria dei vincitori del concorso stesso;

Veduto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni ed aggiunte;

Decreta:

1) Gay Alessandro
2) Liguri Angelo
3) Masini Paride
4) Barbi Pietro
5) Paffuti Cesare
6) Merendoni Vittorio
7) Cristaudo Prospero

sono nominati, a decorrere dal 16 maggio 1945, inservienti in prova nell'Amministrazione degli archivi di Stato, con l'assegno lordo mensile di L. 530,40 di cui al decreto legislativo Luogotenenziale 18 novembre 1944, n. 328, al quale va applicato l'aumento previsto dal decreto legislativo Luogotenenziale 13 marzo 1945, n. 116.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 aprile 1945

p. *Il Ministro*: MOLÈ

(1754)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.